

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**INVERNIZZI, ANGELINI LUDOVICO, PIGNI, MOSCATELLI, BARBIERI,
BUZZELLI, BARDINI, ADAMOLI, SULOTTO, CLOCCHIATTI, ANGELUCCI,
DIAZ LAURA, BETTOLI**

Presentata il 10 aprile 1959

Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnica

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito del regio decreto del 24 aprile 1890, n. 8850, con il quale veniva sancito l'obbligo della laurea in medicina per l'esercizio dell'odontoiatria e della legge del 31 marzo 1912 che ne ribadiva l'obbligo, si costituì come arte ausiliaria sanitaria, distinta nettamente dalla professione medico-dentista, l'arte odontotecnica.

Non furono però ben delimitati i limiti della suddetta arte, cosicché si ebbe un lungo periodo, sino al 1927, in cui gli odontotecnici ebbero la possibilità di lavorare legalmente, come assistenti dei medici dentisti, spesso sostituendoli nei gabinetti e persino negli ospedali civili e militari.

La legge 23 giugno 1927, n. 1246 (sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie), e del relativo regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, con l'articolo 11 precisarono come segue, le attribuzioni, i compiti ed i limiti dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico:

« Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi o dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con l'indicazione del tipo di protesi da seguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare anche alla presenza e in

concorso del medico e dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta od incruenta, nella bocca del paziente (sana od ammalata) ».

Queste norme dettate nel quadro di un particolare clima e senza alcun interessamento della categoria che non disponeva di nessuna difesa associativa o sindacale non hanno né raggiunto lo scopo che si prefiggevano, di delimitare rigorosamente i campi d'azione delle due categorie, quella dei medici dentisti e quella degli odontotecnici, ed è comunque diventata, oggi, sotto la spinta dell'evolversi delle due professioni, assolutamente inadeguata a regolare i rapporti professionali se non di tutte almeno della più progredita parte delle due categorie, ormai largamente specializzate, e matura per una diversa e più intima collaborazione.

Il progetto di legge che presentiamo tende appunto a dare una nuova e moderna sistemazione alla materia, adeguando le disposizioni alle esigenze attuali ed allo sviluppo dell'arte odontotecnica.

L'articolo 1 del progetto mira, sulla scorta di quanto già praticamente in atto, a dare un'assetto definitivo all'ordinamento scolastico della materia, fissando la durata dei corsi, le norme di ammissione e l'osservanza della legge sull'apprendistato che è molto importante in questo settore di attività professionale.

L'articolo 2 raccoglie e precisa le norme già vigenti per quanto concerne l'esercizio dell'arte mentre l'articolo 3 ricopia quanto già disposto dall'articolo II del regio decreto 30 maggio 1928, n. 1334, circa i limiti dell'esercizio dell'odontotecnico, salvo l'aggiunta dell'autorizzazione a progettare la protesi già concessa all'odontotecnico, implicitamente col decreto 17 febbraio 1912, n. 5942, dell'A.C.I.S. relativo all'ultima sessione d'esami.

Con l'articolo 4 si propone invece di istituire presso le scuole di odontotecnica dei corsi supplementari per la concessione dello speciale diploma di perito odontotecnico, lo specializzato che dovrà essere il vero ausiliario del medico chirurgo dentista, come la legge del 1927 lo prevedeva.

La concessione di più ampi limiti di esercizio professionale al perito odontotecnico è una necessità, e si ritiene che per quei giovani che dopo i cinque anni di scuola normale, vogliono affrontare altri due anni di sacrifici, questa concessione sia più che logica. Si tratta, ciò deve essere ben chiaro, di un allargamento dei limiti di esercizio dell'odontotecnico specializzato, che gli deve permettere la collaborazione con un medico per la progettazione, le prove e l'applicazione della protesi con l'esclusione d'ogni autorizzazione di intervenire (da solo o in collaborazione del medico) nel campo della terapia, conservativa o chirurgica.

L'istruzione del perito potrà essere ostacolata da qualche frazione dei medici dentisti, ma i motivi che potranno essere più o meno di carattere scientifico o tecnico, non avranno però un valido fondamento.

Non c'è chi non veda in effetto che un giovane che abbia, per sette anni, studiato in apposite scuole dello Stato, non possa disporre di un diploma che lo abiliti a collaborare col medico chirurgo per redigere il progetto, per provare ed applicare quella protesi, che egli stesso deve costruire e che la legge a lui permette di costruire.

È ovvio che non ci sarebbe senso dal punto tecnico-scientifico e che l'opposizione ad una concessione dell'igiene nasconderebbe fini non strettamente di natura interessata.

Tanto più che, è evidente, non si tratta, per essere precisi, di concedere a tutti gli odontotecnici di divenire oltre che costruttori della protesi, collaboratori dell'odontoiatra, ma di permetterlo ai soli specializzati che avrebbero la preparazione acquisita presso apposite scuole.

Opporsi a questa concessione vuol dire frenare lo sviluppo in avanti di tutta l'odon-

totecnica, voler inibire a dei giovani di avere un titolo che li qualifichi maggiormente, ed in ultima analisi significherebbe opporsi al progresso nel campo dentistico.

Quanto richiesto apparirà più che onesto e logico se si tiene conto che gli esercenti le altre arti ausiliarie, cioè gli ottici, gli ortopedici, gli infermieri, sono dei veri ausiliari del medico e non dei semplici prestatori d'opera manuale, dei medici dentisti e ciò fin dal lontano 1927.

È difatti, da detta legge, consentito agli ottici di confezionare occhiali e lenti protettive e curative di difetti semplici di miopia e presbiopia (articolo 12).

Agli ortopedici ed ernisti:

a) il rilevamento diretto sul paziente di misure di modelli e soltanto su prescrizione del medico;

b) l'allestimento di protesi di apparecchi tutori su misura e modelli rilevati a norma della lettera a);

c) l'esecuzione di prova di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento (articolo 13).

È consentito agli infermieri di praticare, sotto il controllo del medico:

1°) medicazione di ulceri e piaghe esterne;

2°) medicazioni vaginali o rettali;

3°) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano (articolo 15).

Su prescrizione del medico curante è inoltre consentito di eseguire le seguenti operazioni:

1°) praticare bagni medicali a scopo terapeutico;

2°) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche ed intramuscolari;

3°) eseguire frizioni;

4°) applicare bendaggi, impacchi, mignatte semplici;

5°) praticare lavande rettali o vaginali;

6°) somministrare alimenti e farmaci per via orale e rettale e compiere a scopo professionale le prestazioni di comune assistenza agli ammalati (articolo 16).

Come si vede il termine ausiliario esprime qui, entro limiti ben definiti, un concetto di collaborazione effettiva fra il medico e l'ottico, l'ortopedico e l'infermiere.

Per l'odontotecnico si usano evidentemente due pesi e due misure: la legge lo ha definito ausiliario ed il regolamento lo ha ascritto fra i normali operatori senza alcun legame con il medico.

A sostegno di queste considerazioni desideriamo riportare qui di seguito le precise parole del Consiglio Superiore di sanità che, nella adunanza del 10 gennaio 1929, diede il parere su come doveva essere compilato l'articolo 11 della legge predetta del 1927, parere che invece non fu seguito: « È parso al Consiglio Superiore che il frazionare in diverse attività, le quali sono tutte direttamente connesse e coordinate al fine della buona costruzione ed applicazione degli apparecchi di protesi, fosse nocevole appunto al raggiungimento del fine ».

O si sopprime l'odontotecnico, affidando al sanitario anche la costruzione dell'apparecchio in modo che egli stesso sia artefice e medico al tempo stesso, o, se si mantiene in vita attraverso il riconoscimento giuridico, l'arte dell'odontotecnico, così come la legge dispone, bisogna facoltizzarlo a compiere tutti quegli atti preliminari ed accessori rispetto a quelli principali, alla costruzione dell'apparecchio. Cioè quindi, al rilievo della impronta nella bocca già preparata dal medico, la prova e l'adattamento dell'apparecchio che non possono negarsi all'odontotecnico.

Egli, se deve costruire un apparecchio perfetto, deve pur potere adeguare alle sue peculiarità gli eventuali difetti dell'opera costruita e procedere alle eventuali correzioni.

Se tutto questo è fatto sotto il controllo del medico si riafferma il concetto della netta distinzione fra la professione sanitaria e l'arte che le è d'ausilio, mentre si consente, al tempo stesso all'odontotecnico, di esercitare davvero ausiliarmente ed al medico di essere aiutato nell'applicazione di attività di carattere inferiore per quanto utile e delicate.

La XI Commissione della Camera dei deputati, della legislatura 1948-53, ebbe ad affrontare il problema, ed dopo approfondito esame delle varie proposte di legge, riassunse, approvando (Seduta del 31 gennaio 1952) unanimemente, una relazione, nella quale, a indistruttibile testimonianza del pensiero del libero potere legislativo, da ogni parte indicato ormai come l'unico capace di correggere una grave ingiustizia e di adeguare la norma alla realtà, per la voce del relatore onorevole Zaccagnini, e così detto:

« La insufficienza più grave dell'attuale legislatura appare consiste, appunto, nell'aver resa impossibile, per voler essere troppo precisa e tassativa, nel campo dell'odontoiatria, quella possibilità di collaborazione tra medico ed infermiere tecnica-

mente ben preparato, che in tanti altri campi della chirurgia e della medicina si è sempre più vastamente e fecondamente diffusa con risultati indubbiamente utili perché, mentre da al medico l'ausilio di un tecnico sperimentato per l'assolvimento di numerosissime mansioni essenzialmente manuali - esecutive, gli consente di poter con maggiore ampiezza svolgere la propria opera professionale.

« Da tale collaborazione è derivata e deriva non un peggioramento qualitativo o quantitativo dell'assistenza sanitaria, ma l'opposto, con indubbi vantaggi di carattere sociale. Ciò è stato reso impossibile nel solo campo dell'odontoiatria e ne sono così derivate due conseguenze.

« Da un lato il campo di lavoro per il quale è richiesta l'opera personale del medico, ad un insieme di cognizioni e manualità tecnica, alle quali la laurea in medicina e chirurgia (e tanto più quanto più è andato progredendo il patrimonio di nuove cognizioni e procedimenti di chimica e fisica e scoperte di nuovi materiali che vengono messi a disposizione dell'odontoiatria e dell'odontoprotesi) non dà assolutamente neppure una più lontana sufficienza di preparazione, dall'altro lato ha eccessivamente ridotte e frazionate le mansioni dell'odontotecnico riducendolo, da quello che dovrebbe essere, come arte ausiliaria sanitaria, al suo compito naturale di infermiere specializzato, a semplice artigiano fabbricatore di apparecchi odontoprotesisti.

« Da questa errata impostazione dei naturali ed effettivi rapporti che dovrebbero passare fra il medico ed il proprio infermiere specializzato pare a noi sia dato il disordine attuale, per cui i medici stessi hanno iniziato il loro odontotecnico all'abusivismo per colmare le proprie insufficienti conoscenze nel campo strettamente tecnico-manuale e per essere comunque gravati dall'esecuzione di manovre puramente manuali, che essi stessi trovano più convenienti far eseguire ai propri odontotecnici ».

Premesso quanto sopra la Commissione proponeva:

« Disciplinare diversamente la categoria degli odontotecnici facendo di almeno una parte di essi dei veri specializzati autorizzati, sotto controllo e responsabilità del medico, a prestargli la propria assistenza tecnica (assistenti odontotecnici) ».

Che le cose stiano così non solo è noto, e certificato da dichiarazioni di eminenti autorità e dallo stesso Consiglio Superiore

di sanità, come detto avanti, ma sono ormai, nella sostanza, accettate dallo Stato.

Nel decreto dell'A.C.I.S., 17 febbraio 1952, n. 5942, difatti, con il quale è stata concessa una sessione d'esami per odontotecnici, è detto, a tutte le lettere, che l'odontotecnico dovrà saper progettare una protesi, cioè compiere egli e solo lui la parte più concettuale ed importante dell'opera. È impossibile, se si vuole essere giusti e logici, che altra legge, precedente alla suddetta, gli proibisce di svolgere tale compito.

Oggi il tecnico è un lavoratore super specializzato ed agli esami deve dimostrare di conoscere perfettamente la sua arte e di avere ampie nozioni di anatomia, di fisiologia, di istologia, di tecnologia, di metallurgia, di chimica, di fisica, di disegno, di matematica, di geometria, di merceologia e dell'opera comune.

Oggi il tecnico esce dalle scuole statali debitamente autorizzate a rilasciare diplomi di odontotecnica, ed i suoi programmi prevedono come la scuola « George Eastman » (vedasi il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1951) corsi per quattro anni per un totale di 2.880 ore di studio.

La collaborazione tra il medico dentista e l'odontotecnico si viene, così, a stabilire sul terreno della inderogabile necessità di colmare la palese insufficienza del medico dentista, da una parte, e di porre sotto la sua guida e controllo, le varie fasi dell'opera. Generalizzata è essa ormai, da oltre quaranta anni, ed arbitrariamente ed ingiustamente fu interrotta in tempi di faziosità e di inesistenza di libera difesa associativa da parte dei tecnici, perché ha contribuito, in mancanza di una diffusa « specializzazione » indubbiamente da tutti auspicata, di realizzare quell'imponente assistenza odontoiatrica che oggi il Paese può vantare, anche se molto ancora è da farsi in questo campo.

Nei più piccoli comuni, nei più sperduti villaggi della nostra Patria, dove non giunge lo specialista, né il medico di fama, l'opera silenziosa, ma concreta e fattiva per milioni di nostri concittadini che sarebbero altrimenti abbandonati, arriva la collaborazione fra il giovane medico dentista, o il condotto, e l'odontotecnico; la ormai sopprimibile collaborazione che, ovunque, nei grandi e piccoli centri, l'enorme maggioranza della popolazione approva e che non sa come, dalla legge, sia ritenuta criminosa. La situazione è quindi assurda: da una parte una inderogabile esigenza di carattere tecnico per cui

la progettazione, la prova e l'applicazione della protesi sono opere per le quali la collaborazione è essenziale, e dall'altra una disposizione giuridica che mette a lui un confine irrispettabile, ed in nome della quale egli viene perseguitato e condannato.

Una situazione assurda per cui da anni l'odontotecnico deve lottare con sacrifici infiniti, per far riconoscere dal legislatore ciò che sempre gli è stato richiesto di fare, e che fa perché altri all'infuori di lui sanno fare.

Una situazione assurda per cui basterà un semplice riconoscimento di una realtà palmare, per rendere giustizia ad una intera categoria di tecnici, per rimetterli nel consorzio civile come onesti lavoratori, e tirarli fuori dalla condizione di veri e propri « recidivi fuori legge ».

Nelle norme transitorie, viene proposta all'articolo 12, una sessione di esami, per tutti gli odontotecnici che esercitano senza il prescritto titolo per non avere mai potuto frequentare le scuole, che, come è noto, sono sorte solo da pochi anni in talune province con posti limitati.

Questa sessione è di estrema necessità sia per il numero considerevole di coloro che debbono essere messi in condizione di rientrare nella legalità, sia perché non si può sperare che le scuole di odontotecnica la cui frequenza è obbligatoria, possano adempiere al compito previsto dalla legge vigente, ribadito dall'altra parte, all'articolo 1, del presente progetto, che è quello di formare l'apprendistato e questi irregolari che sono circa 4.500 lo saranno sempre se non verrà indetta la sessione che si propone. Sessione che d'altra parte non è uguale alle precedenti sessioni « straordinarie » in quanto è previsto che essa dovrà svolgersi sulla base di programmi regolari delle scuole.

Di fatti, ad evitare che la sessione proposta sia uguale a quelle che precedentemente furono date, a carattere straordinario, con l'articolo 13 del precedente progetto legge, s'intende abolire ogni sessione di carattere straordinaria.

Con l'articolo 14 si concede, previo esame, a coloro che siano in possesso della licenza attualmente vigente per l'esercizio dell'arte, conseguita secondo la legge, di potere entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge sottoporsi ad esami per conseguire il diploma di perito odontotecnico, perché possano dimostrare di avere svolto l'attività di odontotecnico per almeno 4 anni.

Anche questa concessione straordinaria ci sembra equa perché ci sono molti odon-

totecnici che hanno acquisito pratica e teoria tale da poter senz'altro aspirare a conseguire questa nuova qualifica di specializzazione professionale.

L'ultimo articolo della proposta non è che una variante del precedente articolo 14 del conseguimento della qualifica di perito odontotecnico tramite esami, l'articolo 15, prevede la stessa concessione per il semplice possesso di speciali titoli.

La norma è prevista per quegli odontotecnici che per molti anni hanno svolto, in pace ed in guerra, e svolgono tuttora, quelle attività che verrebbero loro permesse di svol-

gere una volta conseguita la qualifica di perito odontotecnico.

Ci è parso più equo stabilire, per costoro, la possibilità di conseguire la qualifica, sulla base di titoli che possano, sufficientemente, dimostrare che essi hanno l'esperienza e la capacità di svolgere le funzioni di perito odontotecnico.

Se si tiene conto poi che la maggioranza degli odontotecnici che potranno dimostrare di possedere i requisiti necessari, sono nelle maggior parte persone di età superiore ai 35 40 anni, si vedrà che quanto previsto nell'articolo 15 è senz'altro possibile concederlo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso gli Istituti professionali dello Stato, in ogni capoluogo di regione in cui ancora non esista, e di provincia, ove sia necessario, saranno istituite a cura del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero della sanità, le apposite scuole per l'insegnamento dell'odontotecnica, previste dall'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Le modalità per l'iscrizione, i programmi di insegnamento e di esame delle suddette scuole, saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità.

Presso le suddette scuole saranno stabiliti corsi della durata di cinque anni, per il conseguimento del diploma di odontotecnico. Potranno essere ammessi a detti corsi tutti coloro che siano in possesso della licenza di avviamento o di quella media, che non abbiano superato i 17 anni di età, e che siano stati regolarmente assunti quali apprendisti, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, da un odontotecnico regolarmente diplomato.

ART. 2.

Per l'esercizio dell'odontotecnica occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma rilasciato dalle scuole di odontotecnica previste all'articolo 1 della presente legge;

b) avere superato il ventunesimo anno di età:

- c) avere registrato il diploma presso il comune ove si voglia esercitare la professione;
- d) essere iscritto all'albo degli odontotecnici.

ART. 3.

Gli odontotecnici sono autorizzati, su modelli tratti dalle impronte ed in base alle indicazioni chimiche loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma delle vigenti leggi all'esercizio dell'odontoiatria, a progettare e costruire apparecchi di protesi dentaria.

In ogni caso è vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra cruenta ed incruenta, nella bocca del paziente.

ART. 4.

Presso le scuole previste dall'articolo 1, verranno istituiti, con le stesse modalità previste per le scuole di odontotecnica, appositi corsi biennali per il conseguimento del diploma di perito odontotecnico.

A tali corsi potranno accedere coloro che sono in possesso del diploma di odontotecnico rilasciato dagli Istituti professionali di Stato.

ART. 5.

I periti odontotecnici sono autorizzati a prestare la loro opera tecnica ai medici chirurghi ed agli abilitati per la presa delle impronte, la prova e l'applicazione della protesi.

È vietato ad essi di praticare, anche alla presenza ed in concorso del medico e dell'abilitato, atti di chirurgia e di terapia orale nella bocca del paziente.

ART. 6.

L'odontotecnica deve essere esercitata in laboratori igienicamente adeguati, gestiti da odontotecnici che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge.

In detti laboratori non possono essere assunti che odontotecnici diplomati, e periti odontotecnici, e per ognuno di essi, non più di due allievi che frequentino la scuola di odontotecnica.

I medici chirurghi e gli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria, che gestiscono laboratori di odontotecnica, sono essi pure tenuti all'osservanza della norma di cui al precedente comma.

ART. 7.

Il laboratorio odontecnico, che risponda ai requisiti previsti degli articoli 1 e 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è da considerarsi a tutti gli effetti impresa artigiana.

ART. 8.

Coloro che esercitano l'arte dell'odontotecnica senza averne i requisiti previsti dalla presente legge, o senza il rispetto delle norme in essa contenute, sono puniti con l'ammenda fino a lire 100.000.

In caso di recidiva, il prefetto, contemporaneamente alla denuncia all'Autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico, ordina la chiusura temporanea del laboratorio.

ART. 9.

Sono costituiti i collegi provinciali degli odontotecnici, i relativi albi professionali, la Federazione nazionale dei collegi degli odontotecnici.

Le attribuzioni spettanti ai collegi, alla Federazione nazionale ed ai relativi organi di direzione, sono quelle vigenti per i similari collegi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233.

ART. 10.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Ufficio sanitario provinciale e con il concorso degli appartenenti alla categoria, i prefetti provvederanno alla formazione degli albi provvisori sulla base dei registri degli esercenti le arti ausiliarie, sia a norma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1334, sono tenuti dai medici provinciali.

Entro un mese dalla formazione degli albi provvisori, i prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale nomineranno una Commissione composta di tre membri iscritti nei rispettivi albi e su designazione delle associazioni sindacali di categoria, con l'incarico di amministrare i collegi fino a quando non saranno eletti i consigli direttivi.

ART. 11.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità nominerà una Commissione composta di cinque membri, iscritti negli albi e desi-

gnati dalle associazioni nazionali di categoria, con l'incarico di amministrare la Federazione nazionale fino alla regolare elezione del Comitato Centrale.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, le norme relative alla costituzione ed al funzionamento degli organi previsti dal presente articolo e dall'articolo 9.

NORME TRANSITORIE

ART. 12.

Presso le scuole di odontotecnica, limitatamente al triennio susseguente all'anno di entrata in vigore della presente legge, e senza l'obbligo di frequentare le scuole, potranno presentarsi alla sessione d'esame per il conseguimento del diploma di odontotecnico, tutti coloro che, al momento della presentazione agli esami, abbiano i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) sette anni di apprendistato di odontotecnico.

Le norme per l'ammissione a detti esami ed i programmi degli stessi, verranno stabiliti in tempo, dal Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero della sanità.

È facoltà del Ministero della pubblica istruzione, ove lo si ritenga opportuno, di istituire un corso rapido di un anno per gli aspiranti agli esami.

ART. 13.

Le sessioni straordinarie di esami di idoneità previste dall'articolo 385 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, s'intendono abrogate per quanto si riferisce all'arte ausiliaria dell'odontotecnica.

ART. 14.

Gli odontotecnici che siano in possesso di uno dei titoli rilasciati per l'esercizio dell'arte odontotecnica ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1264, e dimostrano di avere svolto la professione per almeno 4 anni, potranno essere ammessi — senza la frequenza della scuola e limitatamente alle sessioni d'esame scolastici del quinquennio susseguente all'anno di entrata in vigore della presente legge — agli esami per il conseguimento del diploma di perito odontotecnico.

ART. 15.

Gli odontotecnici che all'entrata in vigore della presente legge risultino in possesso della prescritta licenza per l'esercizio della loro arte ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1264, e che possono dimostrare, dopo avere compiuto i 21 anni di età, di avere almeno dodici anni — in questi compresi i periodi di attività professionale prestati in occasione di servizio militare, di guerra o prigionia o in sostituzione di medici chirurghi richiamati alle armi ed in adeguato gabinetto odontoprotesico — eseguito, in collaborazione con medici chirurghi o abilitati all'esercizio odontoiatria, o personalmente e direttamente, applicazioni di protesi dentaria, sono autorizzati a continuare la loro attività limitatamente a quanto previsto dall'articolo 5.

L'autorizzazione all'attività di cui al comma precedente verrà concessa dal medico provinciale, sentita un apposita commissione composta dal:

- a) medico provinciale;
- b) da un rappresentante del Provveditorato agli studi;
- c) da due medici dentisti nominati su designazione dell'Ordine dei medici dentisti;
- d) da tre rappresentanti degli odontotecnici designati dalle Associazioni di categoria.

Detta commissione sarà insediata dal prefetto e presieduta dal medico provinciale, con il compito di vagliare i requisiti dei candidati previsti dal primo comma del presente articolo e a rilasciare, a coloro che ne hanno diritto, il diploma di perito odontotecnico.

Coloro che riterranno di usufruire di tale agevolazione dovranno presentare, entro sei mesi, — pena la decadenza — apposita domanda al prefetto della provincia di residenza, corredata dei necessari documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.